

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 383/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 461 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Oreste BAMONTE, Davide FUSETTI, Davide MANDELLI, e della società AS GIANA ERMINIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ORESTE BAMONTE, Presidente e Legale Rappresentante tesserato per la società A.S. Giana Erminio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 13/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della disputa della gara di campionato del 21/10/20, del 25/10/20, del 31/10/20, dell'11/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività dei calciatori Benatti Simone e Bonalumi Simone, dell'allenatore Ardito Andrea, del massofisioterapista Bulla Mauro, del preparatore atletico Viterbi William al tampone del 09/10/20, nonché all'accertata positività del calciatore Dalla Bona Samuele al tampone dell'11/10/20, all'accertata positività dei calciatori Maltese Dario, Montesano Andrea e Pinto Daniele al tampone del 03/11/20;

DAVIDE FUSETTI, Responsabile Sanitario tesserato per la società A.S. Giana Erminio S.r.l. all'epoca dei fatti, e DAVIDE MANDELLI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Giana Erminio S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a

porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 13/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della disputa della gara di campionato del 21/10/20, del 25/10/20, del 31/10/20, dell’11/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività dei calciatori Benatti Simone e Bonalumi Simone, dell’allenatore Ardito Andrea, del massofisioterapista Bulla Mauro, del preparatore atletico Viterbi William al tampone del 09/10/20, nonché all’accertata positività del calciatore Dalla Bona Samuele al tampone dell’11/10/20, all’accertata positività dei calciatori Maltese Dario, Montesano Andrea e Pinto Daniele al tampone del 03/11/20;

A.S. GIANA ERMINIO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ORESTE BAMONTE in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società A.S. GIANA ERMINIO S.R.L, e dai Sigg. Davide FUSETTI e Davide MANDELLI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi/00) di ammenda il Sig. Oreste BAMONTE, di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Davide FUSETTI, di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Davide MANDELLI, e di € 1.225,00 (milleduecentoventicinque/00) di ammenda per la società A.S. GIANA ERMINIO S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina